



ISTITUTO COMPRENSIVO “F. TOZZI”

Viale DANTE, 35 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : sic819006@istruzione.it – sic819006@pec.istruzione.it

SITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

Agli Atti

All'operatore economico invitato

Trattativa diretta finalizzata alla stipulazione di un contratto di appalto di beni avente ad oggetto “fornitura n. 240 risme (1 bancale) da 500 pz. di fogli di carta per stampante e fotocopiatrice, formato A4, grammature 80 g/m² destinate alle attività di segreteria e didattiche”

CAPITOLATO TECNICO DI GARA

Art. 1 – Premesse

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici relativi alla stipulazione di un contratto di appalto avente ad oggetto “fornitura di n. 240 risme (1 bancale) da 500 pz. di fogli di carta per stampante e fotocopiatrice, formato A4, grammature 80 g/m² destinate alle attività di segreteria e didattiche”

Art. 1 bis – Denominazione delle parti contraenti

Le parti del contratto di appalto che verrà stipulato all'esito della procedura sono l'Istituzione Scolastica da una parte (anche detta Amministrazione Scolastica o amministrazione appaltante) e l'operatore economico dall'altra parte (anche detto appaltatore o Impresa o aggiudicatario o operatore economico)

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha come oggetto “fornitura n. 240 risme (1 bancale) da 500 pz. di fogli di carta per stampante e fotocopiatrice, formato A4, grammature 80 g/m² destinate alle attività di segreteria e didattiche”

Porto franco

Art. 2 – bis - Pagamenti

Si richiede l'emissione di fattura elettronica con scadenza a 30 giorni dalla consegna dell'intera fornitura, poiché l'inserimento di una data di scadenza pari a quella di emissione determina un aggravio dello stock del debito a carico della P.A.

Art. 3 – Durata del contratto di appalto

Sino a completa consegna della fornitura

Art. 4 – Valore stimato del contratto

Il Valore dell'appalto si presume essere pari ad Euro 813,60 Iva esclusa, aliquota IVA 22%, IVA paria ad Euro 178,99, totale IVA inclusa euro 992,59;

Art. 5 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione concedente può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate

- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

Firmato digitalmente da PAOLA COLO'



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI

Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



ISTITUTO COMPRENSIVO “F. TOZZI”

Viale DANTE, 35 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : sic819006@istruzione.it – sic819006@pec.istruzione.it

SITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione del contratto;

Art. 6 – Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, di importo pari al 5% del valore del contratto. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, al quale si rinvia, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e preveda l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione concedente.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Art. 6 – bis – Deroga all'obbligo di depositi della Garanzia Definitiva ex. Art. 53, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche

Si applica la deroga di cui all' Art. 53, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023 in ragione del valore dell'importo di stipula contrattuale previsto.

Art. 7 – Soluzione delle controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali saranno risolte in via transattiva tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente il Tribunale del luogo in cui ha sede l'Avvocatura distrettuale competente per territorio. Non è ammesso l'arbitrato.

La Dirigente

Prof.ssa Paola Colò

(Documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)